



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 13.09.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con nota del 29.3.2011, la ricorrente lamentava “la mancata risposta alle ... assidue richieste di componimento bonario ... al riguardo della controversia insorta nel corso del rapporto contrattuale”: controversia per cui la ricorrente (congiuntamente al coniuge) ha domandato all' A.B.F. “l'accertamento dei diritti, obblighi e facoltà trattandosi di controversia molto più congrua di € 100 mila”.

Dal ricorso si evince che causa della controversia è la pretesa violazione del “diritto alla riservatezza, alla identità e alla protezione dei dati personali”. Secondo quanto esposto, la ricorrente, già cliente della società finanziaria presso la quale godeva di linee di credito, in data 6.3.2003 si vedeva restituire, tramite posta, la



documentazione relativa a un' ulteriore linea di credito richiesta. Il plico conteneva, tra l'altro, dati sensibili relativi alle condizioni di salute del figlio affetto da sclerosi multipla, e la suddetta documentazione veniva in possesso del figlio stesso, fino ad allora ignaro della sua precaria situazione, il quale, appresa notizia della patologia, cadeva in stato depressivo fino ad abbandonare l'impresa commerciale che conduceva.

Nei confronti del dipendente bancario autore della missiva veniva reso decreto di archiviazione, confermato dal G.I.P. anche all'esito di opposizione.

Le successive contestazioni della ricorrente inducevano tuttavia la società finanziaria a sporgere querela. E dopo vani tentativi di definizione stragiudiziale, la cliente preannunciava, con nota del 15.5.2007, l'intenzione di adire il Giudice civile. Sennonché, la società finanziaria manifestava l'intendimento di "definire concordemente la vicenda", a tal fine comunicando (con nota del 22.5.2007) di riconoscere un importo corrispondente al debito maturato in relazione a una linea di credito correttamente utilizzata dalla debitrice (dunque, estinguendo il debito per remissione).

A giudizio della ricorrente, però, siffatta estinzione "arbitraria" della linea di credito, quale modalità di "bonaria chiusura della vicenda", "è stata solo lesiva del già compromesso bilancio familiare", tant'è che, per le difficoltà sopravvenute, il nominativo del coniuge della ricorrente è stato censito in "più sistemi di informazioni creditizie".

Infine, in data 20 marzo 2008 la ricorrente adiva il Tribunale di Catanzaro assumendo ivi di conseguire protezione dei diritti nascenti dall'asseritamente illecito trattamento dei dati personali in questione. E però con sentenza del 24 gennaio 2010 il Tribunale si è dichiarato incompetente in favore del foro di Milano, dove non risulta continuato il giudizio.

Ora, la vicenda così riassunta, originata dalla propalazione (pretesamente indebita e colposa) di dati sensibili afferenti alla salute del figlio, avrebbe cagionato nel corso degli anni alla ricorrente e al marito danni risarcibili, patrimoniali e non ("sulla loro vita personale e familiare").

La società finanziaria ha circostanziato la vicenda, dichiarando che la documentazione consegnata a fini istruttori nel corso del 2003, afferente anche alle condizioni di salute del figlio dell'istante, veniva inviata direttamente alla cliente "all'indirizzo di residenza", stante "l'ordinarietà della prassi della restituzione della



documentazione prodotta dai clienti in caso di diniego delle richieste da questi presentate”: indirizzo dove il plico veniva accidentalmente nella disponibilità del figlio della destinataria. La cliente avrebbe quindi assunto, nel tempo, atteggiamenti sempre più ostili, concretizzatisi “nell’invio continuo di missive diffamatorie ... innumerevoli lettere, scritti ed esposti, avente contenuto ingiurioso, offensivo, minaccioso e calunnioso”.

Dopo aver richiamato le risultanze dei procedimenti penali, e ritenuto insussistente l’illecito trattamento dei dati sensibili in questione, la società finanziaria domanda infine di denegare il risarcimento dei danni, confermando -in aggiunta- di aver rinunciato al residuo credito di € 18.688,751 “in considerazione delle incessanti azioni dell’attrice”.

Da ultimo (19.4.2011), però, la resistente ha sporto nei confronti della ricorrente una ulteriore denuncia-querela, depositata presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano, con la quale ha promosso l’applicazione di misure cautelari, quali il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la stessa o altra misura ritenuta idonea a evitare il reiterarsi di condotte ritenute illecite.

La ricorrente ha qui trasmesso altre note, osservazioni e documenti ulteriori.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che vi siano plurime ragioni, ciascuna dotata di piena capacità dirimente, che impediscono l’accesso al merito della pretesa fatta valere.

Le Disposizioni applicabili impediscono di esprimersi sopra la controversia poiché “non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a [...] comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007” (art. 4.3°). E non v’è dubbio infatti che la genesi della lite è collocata interamente di là della data in questione.

Inoltre, “non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria, rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione ai sensi di norme di legge” (art. 4.4°).

Il nuovo fatto impeditivo, in concreto, si ritiene allora sostanziato dalla citazione a comparire davanti al Tribunale di Catanzaro, mediante la quale la ricorrente e la



resistente hanno assunto la qualità di parti del giudizio sopra la causa pretendi che viene riprodotta presso l'Arbitro.

Non vale opporre che la litispendenza sia cessata, né che sia mancata allo stato una decisione giudiziaria di merito a cognizione piena (ipotesi -entrambe- già scrutinate nel medesimo senso da questo Collegio): la disciplina è chiara nel senso di precludere -salvo il "caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa" (onde "il ricorso può essere proposto entro 6 mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione")- la competenza dell'ABF per il solo fatto che ne sia venuta meno (istantaneamente e irreversibilmente) la primazia funzionale nel novero delle opzioni praticabili del cliente.

Peraltro, che sia l'introduzione della lite presso l'A.G. senz'altro, e dunque senza bisogno che di qui seguano ulteriori elementi a integrare la fattispecie impeditiva adesso rilevata, viene confermato dalla precisazione normativa secondo la quale "nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all'articolo 140-bis del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all'autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all'azione collettiva".

Se ne ricava agevolmente che è la manifestazione della volontà di avvalersi del potere d'azione avanti l'A.G., finanche espresso in forme diverse da quelle tipizzate nel codice di procedura, a inibire al Collegio di decidere nel merito il ricorso presentato; Collegio che ha già altra volta osservato che "se la cessazione della litispendenza generata dalla domanda fosse utilmente invocabile come causa del venir meno dell'effetto impeditivo della competenza dell' Arbitro connesso alla domanda medesima, si darebbe un sovvertimento dell'ordine finanche legislativamente apprestato nel cumulo diacronico delle azioni: ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, infatti, è di fonte primaria, ormai, lo stabilimento dell'ordine in base al quale il ricorso all'A.B.F. può soltanto precedere, e non anche seguire quello all'A.G., altrimenti riuscendo alterata -nella sequenza dei rimedi di giustizia- le funzioni proprie dell'istanza "arbitrale", che finirebbe per esser cambiata in un' impropria sede di riesame amministrativo della decisione giurisdizionale della "controversia" (come definita dalla delibera CICR n. 275/2008)", cfr. decisione di questo Collegio ABF n. 1029 del 17/5/2011.

In definitiva, l'antecedente azione di cui risulta qui allegazione puntuale ha "già" istantaneamente consumato il potere di cui il ricorso all'Arbitro pretenderebbe, e però



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

non efficacemente, di costituire un rinnovato esercizio. Devesi dichiarare, pertanto, l'improcedibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI